

NOTIZIARIO N. 3 - 20 GENNAIO 2023

EVENTI

confimiromagna
Associazione Imprese Manifatturiere
in collaborazione con

APINDUSTRIA
confimivicenza



IL COMMERCIO CON I PAESI SOGGETTI A RESTRIZIONI

Focus:
Russia, Bielorussia, Iran e territori
ucraini occupati

WEBINAR

26 gennaio 2023
9.00 – 13.00

pag. 3



NOVITA' FISCALI: MANOVRA 2023

WEBINAR

3 febbraio 2023
9.15 – 12.30

pag. 4

sviluppo pmi



TERMINE ISCRIZIONI
31 GENNAIO

TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN
MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC.

pag. 5

AFFARI GENERALI



Legge di Bilancio 2023: altri 3 anni di “Bonus barriere architettoniche”.

pag. 7

FISCALE

- Definizione degli avvisi bonari: l'Agenzia delle Entrate chiarisce la misura di favore prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

pag. 10

SINDACALE E PREVIDENZIALE



Bonus carburante di euro 200 ai lavoratori dipendenti, per l'anno 2023.

pag. 24

- Autoliquidazione INAIL 2022-2023: coefficienti per il calcolo degli interessi in caso di pagamento del premio a rate. pag. 26
- Lavoratori cessati dal servizio nel 2022 e titolari di pensione: trasmissione all'INPS (tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta), entro il 21 febbraio 2023, dei dati relativi ai compensi corrisposti a titolo di “fringe benefit” e “stock option”. pag. 28
- Novità in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie: sintesi INPS. pag. 30
- Prestazioni di lavoro occasionale: chiarimenti INPS sulle novità della Legge di Bilancio 2023. pag. 37
- Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: precisazioni INPS sui profili di natura contributiva. pag. 47
- Tfr: indice di rivalutazione di dicembre 2022. pag. 49



IL COMMERCIO CON I PAESI SOGGETTI A RESTRIZIONI

Focus:

**Russia, Bielorussia, Iran e territori
ucraini occupati**

WEBINAR

26 gennaio 2023

9.00 – 13.00

PROGRAMMA

Natura e scopo delle sanzioni

Misure restrittive UE nei confronti di Federazione russa, Bielorussia, Crimea e Sebastopoli, oblast di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, Iran:
Divieto all'export/import di determinati beni, servizi, tecnologie
Pagamenti da/a paesi sanzionati e policy bancaria

Soggetti listati e shadow listing

Esoneri e deroghe

L'identificazione dei prodotti sottoposti a controllo: dai prodotti a duplice uso ai prodotti listati per effetto delle misure restrittive dell'UE

Significato operativo di alcune espressioni usate nei regolamenti restrittivi UE:

vendita, fornitura, trasferimento, esportazione, diretta o indiretta

acquisto, importazione, trasferimento/trasporto

contratto o transazione

assistenza tecnica

servizi di intermediazione

acting on behalf

servizi di ingegneria e architettura, di consulenza informatica e di consulenza legale

risorse economiche, fondi, congelamento

Richiesta e rilascio delle autorizzazioni, l'autorità competente in Italia

Due diligence aziendale e cautele contrattuali

Violazioni e sanzioni previste dalla legge nazionale

Uno sguardo all'export control USA e alle *secondary sanctions* nei confronti di soggetti non-USA (p.es. aziende italiane)

RELATORI

Avv.ti Marco Padovan, Marco Zinzani, Nicolò Cusimano, Giulia Socci | Studio Legale Padovan

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (inviare entro **martedì 24 gennaio** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____ P. IVA _____

Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____

Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

☐ ASSOCIATO CONFIMI € 110,00 + Iva

☐ NON ASSOCIATO € 130,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy



NOVITA' FISCALI: MANOVRA 2023

WEBINAR
3 febbraio 2023
9.15 – 12.30

AGEVOLAZIONI

Credito imposta energia e gas: estensione a dicembre 2022 e al 1° trimestre 2023
Credito imposta investimenti (stato dell'arte e proroga per investimenti prenotati)
Novità 2023 contributo Sabatini e proroga termine realizzazione
Assegnazione/cessione ed estromissione agevolata immobili
La flat tax incrementale | Altre agevolazioni - cenni

REDDITO D'IMPRESA

Contributo straordinario extraprofitti settore energetico e carburanti - cenni
Deducibilità costi da Paesi black list, il ritorno della vecchia disciplina
Ammortamento immobili commercio
Ulteriori modifiche **disciplina derivazione rafforzata/errori contabili**
Riduzione capitale per perdite

SANATORIE E RAVVEDIMENTI

Il ravvedimento speciale
Sanatoria irregolarità formali
Altre misure della "tregua fiscale" - cenni

ADEMPIMENTI E ALTRE NOVITA'

Nuove soglie regimi contabili
Novità aliquote Iva
Ultime su **fatturazione elettronica e precompilate**
La triangolare comunitaria e i chiarimenti della Corte di Giustizia
(sentenza Luxury 8/12/2022)
Violazioni reverse charge e operazioni inesistenti
Proroghe, **altre novità e chiarimenti**

RELATORI

Francesco Zuech e Maria Chiara Ronzani
Ufficio Fiscale Confimi Vicenza

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **mercoledì 1 febbraio** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

- ☐ ASSOCIATO CONFIMI € 90,00 + Iva
☐ NON ASSOCIATO € 120,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimiromagna.it/privacy-policy

Tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC

Specializzazione tecnica nazionale	Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
Descrizione del profilo	Il tecnico per l'automazione industriale possiede competenze che sono sintesi di quelle proprie dei settori meccanico, elettrico, elettronico ed informatico. La preparazione culturale di base e la formazione tecnico-scientifica gli consentono di intervenire sia in fase di progettazione che di gestione diretta di macchine ed impianti automatizzati, così come di verificare la conformità del prodotto rispetto agli standard attesi, intervenendo, in caso di anomalie, con correttivi nella produzione e/o nella progettazione. La capacità di operare con le diverse tecnologie dell'automazione industriale e la flessibilità dei ruoli ricoperti consentono la possibilità di impiego in settori organizzativi e produttivi diversificati.
Contenuti del percorso	Accoglienza ed orientamento, sicurezza sul lavoro, diritto e doveri dei lavoratori, organizzazione aziendale, lingua inglese, elementi di algebra e studi di funzione, elementi di informatica industriale, elementi di disegno meccanico e progettazione assistita, elettronica ed elettrotecnica di base, trasduttori e dispositivi di comando, motion control, controllori programmabili ed interfacciamento ai sistemi flessibili di produzione, robotica industriale, malfunzionamento HD e SW, progettazione elettrica, oleodinamica e pneumatica, HMI, visita guidata transnazionalità.
Sede di svolgimento	Ravenna, Via Maestri del Lavoro 42/F, Fornace Zarattini, presso Sviluppo PMI Srl Ravenna, Via Umago 18, presso Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari
Durata e periodo di svolgimento	800 ore di cui 240 di stage Il corso è stato avviato il 30 Novembre 2022 e terminerà a luglio 2023
Numero posti disponibili	Si riaprono le iscrizioni al corso per un numero massimo di n. 5 posti aggiuntivi.
Attestato rilasciato	Al termine del percorso, previo superamento dell'esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
Destinatari e requisiti d'accesso	Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (Operatore meccanico, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto). Inoltre, possono accedere anche persone che non sono in possesso del diploma, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. I partecipanti devono dimostrare di possedere le seguenti conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico professionali: Competenze di Base: conoscenza della lingua inglese livello A2; conoscenza sull'utilizzo del pc sulla gestione dei software applicativi più tradizionali; Conoscenza

	del disegno tecnico CAD-AUTOCAD. Competenze Tecnico-Professionali: basi di elettronica ed elettrotecnica; basi di componentistica meccanica. Competenze Trasversali: capacità comunicative; capacità di lavoro in team; capacità di problem solving.
Scadenza iscrizioni e termini di invio	La domanda di iscrizione al corso deve pervenire entro il 31/01/2023 alle ore 12:00 tramite e-mail a formazione@sviluppopmi.com. E' possibile scaricare la scheda d'iscrizione direttamente dal sito di Sviluppo PMI.
Modalità di selezione	L'ammissione alla selezione verrà effettuata sulla verifica dei requisiti formali e sostanziali di accesso sopra indicati. I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione. I requisiti di base e tecnico-professionali verranno valutati mediante la somministrazione di test. Il superamento dei test porterà alla fase di selezione tramite un colloquio individuale che andrà ad indagare le competenze trasversali e motivazionali. La valutazione complessiva delle prove produrrà una graduatoria finale che verrà utilizzata per individuare 5 candidati da ammettere al corso. In base agli esiti della graduatoria si attribuirà un punteggio aggiuntivo (5 punti) per le persone non occupate, salvo comunque aver raggiunto il punteggio minimo di 60/100 sugli altri requisiti.
Inizio lezioni e modalità di recupero	Le lezioni per i partecipanti ammessi inizieranno il 2 febbraio 2023. Sono previste delle modalità di recupero delle lezioni perse mediante materiale didattico e tutoring dei docenti di riferimento.
Ente di formazione	Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/f, 48124 Fornace Zarattini (Ravenna)
Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso	
Scuola capofila Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari – Via Umago 18, Ravenna	
Imprese: Alpi Spa, Agostini Nautica Srl, A.T.E. Sas, ATI Mariani Srl, ATL Group Spa; Aweta Sistemi SpA, C&C Group Srl, Emmecci Srl, Eurocompany SPA, F.A.M. Srl, Farmo Res Srl, Minipan Srl, Phizero Srl, Prima Folder Srl, qb Studio Srl, Resta Srl, Sica Spa, S.A.I.I.E. Srl, Simmetria Sas; Surgital Spa, Teco Impianti Srl.	
Università Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Ingegneria Industriale DIN, Bologna	
Contatti	Referente: Tiziana Coppi Pieri - Tel. 0544.280280 E-mail: formazione@sviluppopmi.com Sito Web: www.sviluppopmi.com
Riferimenti	Rif. PA 2022-17186/RER approvata con DGR 1379 del 01/08/2022 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia Romagna - PR FSE+ 2021/2027 Priorità 2. Istruzione e Formazione.

LEGGE 197/2022
ALTRI 3 ANNI DI “BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE”

Maxi proroga per la detrazione del 75% sugli interventi diretti a rimuovere limiti e ostacoli agli spostamenti o alla fruizione di servizi, specialmente da parte delle persone con disabilità

L'art. 1, [comma 365](#), della legge 29/12/2022 n. 197 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 2 e 1 del 2023) ha confermato fino al 31 dicembre 2025 l'agevolazione finalizzata al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, che altrimenti sarebbe terminata lo scorso 31 dicembre (la precedente legge di Bilancio ne aveva sancito l'applicazione alle sole spese del 2022).

Di seguito quanto in argomento precisato dall'Agenzia delle Entrate tramite la rivista “Fisco Oggi”, il 17 gennaio 2023.

Per cosa, a chi e in che misura

La misura di favore, originariamente circoscritta alle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2022 e ora estesa a quelle sostenute fino al **31 dicembre 2025**, è stata introdotta dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, [comma 42](#), legge n. 234/2021), tramite inserimento nel “decreto Rilancio” (d.l. n. 34/2020) di un nuovo [articolo 119-ter](#).

Si tratta di una detrazione dall'imposta lorda sui redditi, fino a concorrenza del suo ammontare (se non c'è capienza, la parte eccedente non è rimborsabile), pari al 75% delle **spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti**; dunque, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ([circolare 23/2022](#), paragrafo 3.5).

Sono invece ugualmente agevolabili gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Per accedere al beneficio fiscale, gli interventi devono rispettare i requisiti individuati dal [decreto ministeriale 236/1989](#) in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono ammessi al bonus barriere le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i **soggetti che conseguono reddito d'impresa**, siano essi persone fisiche, enti, **società di persone o società di capitali**. Non può fruirne chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, venendo a mancare, in tali circostanze, un'imposta lorda sulla quale poter operare la detrazione.

Questa deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e va calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiore a:

- 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
- 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, in caso di edifici con numero di unità immobiliari da due a otto
- 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, in caso di edifici con più di otto unità immobiliari.

Ciò – ha spiegato l'Agenzia delle entrate nella circolare 23/2022, già citata – significa che, ad esempio, per un edificio composto da quindici unità immobiliari, il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è 530mila euro, importo dato dalla somma di 320mila (40mila x 8) e 210mila (30mila x 7). Tale ammontare rappresenta il tetto di spesa agevolabile riferito all'intero edificio; pertanto, se l'intervento riguarda un edificio in condominio, ciascun condomino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà (o all'eventuale diverso criterio applicabile) ed effettivamente rimborsata, anche in misura superiore all'importo commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

Proprio a proposito di lavori condominiali, è stato ora specificato che, per le deliberazioni in sede di **assemblea condominiale** relative agli interventi di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti **un terzo del valore millesimale** dell'edificio.

Rispetto alle regole ordinarie che, per il quorum deliberativo, richiedono un numero di voti rappresentativo di almeno la metà del valore dell'edificio, si tratta di una facilitazione, che favorisce l'approvazione dei lavori; la stessa maggioranza semplificata - ricordiamo - già si applica agli incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, ossia agli interventi agevolati con il "superbonus" ([articolo 119](#), d.l. 34/2020).

Opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito

I contribuenti che acquisiscono il diritto al "bonus barriere", anziché avvalersene direttamente nella dichiarazione dei redditi, possono optare, come prevede lo stesso "decreto Rilancio" ([articolo 121](#), d.l. 34/2020):

- o per lo sconto in fattura anticipato dal fornitore dei beni o servizi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione o cedibile a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Sono possibili tre ulteriori cessioni (limite così elevato, rispetto alle precedenti due, dal "decreto Aiuti quater", convertito in [legge](#) la settimana scorsa e prossimo alla pubblicazione in Gazzetta – articolo 9, comma 4-bis, d.l. 176/2022) se effettuate a favore di soggetti "vigilati", cioè iscritti al rispettivo albo (banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario), ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. Alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo è sempre consentita la cessione a soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che hanno

stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo, in pratica, quindi, a tutti i loro correntisti che sono società, professionisti e partite Iva, senza facoltà di successiva cessione.

Sono comunque applicabili i controlli preventivi e le misure anti frodi ([articolo 122-bis](#), comma 4, d.l. 34/2020), secondo cui i soggetti che intervengono nelle cessioni non devono procedere con l'acquisizione del credito se ricorrono i presupposti che fanno scattare gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (artt. [35](#) e [42](#), d.lgs. 231/2007). Sono nulli i contratti di cessione conclusi senza rispettare queste regole.

In caso di esercizio dell'opzione, il contribuente deve richiedere a un professionista abilitato o al responsabile di un Caf il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e far asseverare da un tecnico abilitato la congruità delle spese sostenute, tranne quando si tratta di opere classificate come attività di edilizia libera e di interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro.

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI
L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE LA MISURA DI FAVORE PREVISTA DALLA LEGGE DI
BILANCIO 2023

Pronte le istruzioni sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, introdotta dall'art. 1, commi da 153 a 159, della legge di Bilancio 2023 (la n. 197 del 2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 2 del 2023).

L'Agenzia delle Entrate, con l'acclusa circolare n. 1 del 13 gennaio u.s., fornisce chiarimenti sul perimetro della misura - che si applica alle comunicazioni riguardanti le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 - prevista per sostenere i contribuenti nell'attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell'aumento dei prezzi dei prodotti energetici.

Il documento di prassi chiarisce che, ai sensi del comma 153, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, possono essere oggetto di **definizione agevolata**, consistente nella **riduzione al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.**

In particolare rientrano nella definizione agevolata:

- le comunicazioni, già recapitate, per le quali all'1 gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata (si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dall'1 dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022)
- le comunicazioni recapitate successivamente all'1 gennaio 2023.

Per effetto della definizione agevolata, **le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero**, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo.

La citata circolare precisa che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva).

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

In base al comma 155, la definizione agevolata si applica anche con riferimento alle comunicazioni di cui ai citati artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data dell'1 gennaio 2023, sia in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, per il quale non si è verificata

alcuna causa di decadenza.

La definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo, che residuano dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. In particolare la circolare chiarisce che per la determinazione dell'importo residuo oggetto di definizione all'1 gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022, ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).

Il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza della rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Il comma 159 modifica inoltre la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, contenuta nell'art. 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462/1997, prevedendo, a regime, che il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino a un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi. **Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso all'1 gennaio 2023.**

Il comma 158 dispone, infine, la proroga di un anno dei termini decadenziali per la notificazione delle cartelle, previsti dall'art. 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Per agevolare i contribuenti, sul sito www.agenziaentrate.gov.it è disponibile un apposito **foglio di calcolo** per la determinazione della somma residua da versare a sanzioni ridotte secondo le previsioni della norma di favore. Lo sconto fiscale consiste, come detto, nel taglio delle sanzioni, ricalcolate per un importo pari al 3% anziché al 10% delle imposte non versate o versate in ritardo e non ancora pagate, al netto dei versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione o frazionato in base alle scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito. È possibile, inoltre, prolungare fino a un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate.

Gli interessi di rateazione (codice tributo 9002) devono essere in ogni caso ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Roma, 13 gennaio 2023

OGGETTO: *Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) – Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni*

INDICE

PREMESSA	3
1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021	4
2. Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023	7
3. Estensione dei piani di rateazione	10
4. Altre disposizioni	12

PREMESSA

L'articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)¹, al fine di supportare i contribuenti nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, ha previsto, tra l'altro, la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo l'ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto².

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni, disciplinato dagli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti.

In particolare, attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303.

² Di seguito si riporta il testo dei commi da 153 a 159 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023:

«153. Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

154. Il pagamento delle somme di cui al comma 153 avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

155. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

156. Il pagamento rateale delle somme di cui al comma 155 prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

157. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi dei commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

158. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.

159. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro,» sono soppresse».

direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, l'Agenzia delle entrate effettua specifici controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni. I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.

Se dai controlli automatizzati emerge un'imposta o una maggiore imposta dovuta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame.

La comunicazione degli esiti della liquidazione non è un tipico atto impositivo, ma rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per dare al soggetto passivo la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute. Infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico³), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all'Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico)⁴, le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo.

Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modalità applicative della suddetta definizione agevolata, considerato che le richiamate disposizioni non hanno previsto, per gli esiti già trasmessi ai contribuenti, l'invio di nuove comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate.

1. Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021

Il comma 153 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020

³ Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

⁴ Ovvero dal ricevimento della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.

e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-*bis* del DPR n. 600 del 1973 e 54-*bis* del DPR n. 633 del 1972, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Rientrano nella definizione agevolata:

- a) le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata⁵;
- b) le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo.

Il comma 154 prevede che il pagamento delle somme dovute deve avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 (per il pagamento in unica soluzione) e 3-*bis* (per il pagamento in forma rateale) del d.lgs. n. 462 del 1997. Pertanto, per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'articolo 15-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata,

⁵ Si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022.

non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Si riporta di seguito un esempio di definizione agevolata per una comunicazione già inviata al contribuente.

Esempio n. 1

Un contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019) in relazione ad una imposta non versata pari a 100 euro e ad un versamento tardivo pari a 400 euro. Tale comunicazione è stata inviata tramite posta elettronica certificata e ricevuta dal contribuente in data 19 dicembre 2022.

Esiti comunicati al contribuente:

Esito di omesso versamento

Imposta non versata	100,00
Sanzione (10%)	10,00
Interessi	7,00

Esito di tardivo versamento

Sanzione (10%)	40,00
Interessi	14,00

Totale	171,00
---------------	---------------

L'importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10 per cento, è pari a euro 171,00.

L'importo da versare in adesione alla definizione agevolata si determina ricalcolando le sanzioni nella misura del 3 per cento delle imposte non versate e di quelle versate in ritardo.

Esiti rideterminati a seguito del ricalcolo delle sanzioni:

Esito di omesso versamento

Imposta non versata	100,00
Sanzione (3%)	3,00
Interessi	7,00

Esito di tardivo versamento

Sanzione (3%)	12,00
Interessi	14,00

Totale	136,00
---------------	---------------

La definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell'importo rideterminato, con sanzioni calcolate al 3 per cento, pari a euro 136,00, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l'anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

2. Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

Il comma 155 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni di cui ai citati articoli 36-*bis* del DPR n. 600 del 1973 e 54-*bis* del DPR n. 633 del 1972, riferite a qualsiasi periodo d'imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del citato d.lgs. n. 462 del 1997.

Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-*ter* del DPR n. 602 del 1973.

L'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i

versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022⁶. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Il comma 156 prevede che il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le modalità e i termini previsti dal predetto articolo 3-*bis* del d.lgs. n. 462 del 1997. In altri termini, condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell'estensione fino a venti rate, di cui si dirà nel paragrafo successivo.

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Si riporta di seguito un esempio di definizione agevolata per una rateazione in corso.

Esempio n. 2

Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2018 (periodo d'imposta 2017), elaborata e consegnata in data 1° aprile 2022.

Esiti comunicati al contribuente:

Esito di omesso versamento

Imposta non versata	4.000,00
Sanzione (10%)	400,00
Interessi	280,00

Esito di tardivo versamento

Sanzione (10%)	240,00
Interessi	80,00

Totale	5.000,00
---------------	-----------------

L'importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al

⁶ Per la determinazione dell'importo residuo oggetto di definizione al 1° gennaio 2023 occorre sottrarre anche gli importi di eventuali rate scadute entro il 31 dicembre 2022 ma non ancora versate (il cui versamento dovrà essere eseguito, nella misura originariamente prevista, entro la scadenza della rata successiva).

10 per cento, è pari a euro 5.000,00.

Il contribuente ha optato per il pagamento in otto rate trimestrali di pari importo, secondo il seguente piano:

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
4	28/02/2023	625,00 €	16,36 €
5	31/05/2023	625,00 €	21,87 €
6	31/08/2023	625,00 €	27,39 €
7	30/11/2023	625,00 €	32,84 €
8	29/02/2024	625,00 €	38,30 €
		5.000,00 €	

Alla data del 31 dicembre 2022 sono state pagate le prime tre rate, per un importo complessivo di euro 1.875,00 (somma dei versamenti eseguiti con codice tributo 9001, senza considerare gli interessi di rateazione versati con codice tributo 9002).

Per determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati, come esposto nella tabella seguente.

Dettaglio esiti	Importo richiesto con la comunicazione	%	Importo versato
Imposta da versare	4.000,00 €	80,00	1.500,00 €
Sanzione	400,00 €	8,00	150,00 €
Interessi	280,00 €	5,60	105,00 €
Sanzione	240,00 €	4,80	90,00 €
Interessi	80,00 €	1,60	30,00 €
Totale	5.000,00 €	100,00	1.875,00 €

Per differenza tra l'importo richiesto con la comunicazione e l'importo versato entro il 31 dicembre 2022 si ottiene l'importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate le sanzioni nella misura del 3 per cento, come esposto nella tabella seguente.

Dettaglio esiti	Importo richiesto (con sanzioni al 10%)	Importo versato	Importo residuo (con sanzioni al 10%)	Importo residuo (con sanzioni ricalcolate al 3%)
Imposta da versare	4.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Sanzione	400,00 €	150,00 €	250,00 €	75,00 €
Interessi	280,00 €	105,00 €	175,00 €	175,00 €
Sanzione	240,00 €	90,00 €	150,00 €	45,00 €
Interessi	80,00 €	30,00 €	50,00 €	50,00 €
Totale	5.000,00 €	1.875,00 €	3.125,00 €	2.845,00 €

Il debito residuo con sanzioni ricalcolate al 3 per cento, pari a euro 2.845,00, può essere ripartito nel restante numero di rate (cinque) previsto dall'originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze. Gli interessi di rateazione⁷ sono rideterminati rispetto al nuovo importo delle rate, come esposto nella tabella seguente.

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
Totale già versato		1.875,00 €	
4	28/02/2023	569,00 €	14,90 €
5	31/05/2023	569,00 €	19,91 €
6	31/08/2023	569,00 €	24,93 €
7	30/11/2023	569,00 €	29,90 €
8	29/02/2024	569,00 €	34,86 €
Totale da versare		2.845,00 €	
Totale complessivo		4.720,00 €	

3. Estensione dei piani di rateazione

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, il comma 159 modifica, a regime, la disciplina contenuta nell'articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997⁸, in base al quale le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero,

⁷ Si ricorda che sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.

⁸ La modifica in esame riguarda, oltre che le rateazioni delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, anche le rateazioni delle somme dovute a seguito dei controlli formali eseguiti ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi, viene quindi prevista la soppressione delle parole «*in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro*». Ne consegue che, indipendentemente dall'importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.

Si riporta di seguito un esempio di estensione per un piano di rateazione in corso.

Esempio n. 3

Riprendendo i dati dell'esempio n. 2, il piano di dilazione originariamente previsto in otto rate, già rideterminato negli importi per effetto della definizione agevolata prevista dal comma 155, può essere esteso fino a un massimo di venti rate trimestrali, ripartendo il debito residuo nel numero restante di rate (fino ad arrivare a venti) e ricalcolando l'importo degli interessi di rateazione rispetto ai nuovi importi e alle nuove scadenze.

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
1	02/05/2022	625,00 €	-
2	31/08/2022	625,00 €	5,51 €
3	30/11/2022	625,00 €	10,97 €
Totale già versato		1.875,00 €	
4	28/02/2023	167,40 €	4,38 €
5	31/05/2023	167,35 €	5,86 €
6	31/08/2023	167,35 €	7,33 €
7	30/11/2023	167,35 €	8,79 €
8	29/02/2024	167,35 €	10,25 €
9	31/05/2024	167,35 €	11,73 €
10	02/09/2024	167,35 €	13,24 €
...	...	...	...
19	30/11/2026	167,35 €	26,38 €

N. rata	Scadenza	Importo rata (codice tributo 9001)	Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002)
20	01/03/2027	167,35 €	27,84 €
Totale da versare		2.845,00 €	
Totale complessivo		4.720,00 €	

4. Altre disposizioni

Il comma 157 prevede che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili in base ai commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Il comma 158, infine, proroga di un anno i termini decadenziali per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del DPR n. 602 del 1973, riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)

**BONUS CARBURANTE DI EURO 200 AI LAVORATORI DIPENDENTI,
PER L'ANNO 2023**

L'art. 1, c. 1, del decreto-legge 14/1/2023 n. 5 ^[1] - recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico", pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 11 del 14 gennaio 2023 e in vigore dal giorno successivo - ha disposto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 51, c. 3, terzo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 ^[2] (TUIR), **per l'anno 2023, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai dipendenti "non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore"**.

La nuova norma sembra ricalcare - nonostante sia scritta diversamente - la formulazione dell'art. 2 del d.l. n. 21/3/2022 n. 21 ^[3] (convertito, con modificazioni, dalla legge 20/5/2022 n. 51 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 12, 25 e 41 del 2022), riguardante un analogo bonus carburante, ma efficace nel solo 2022 e per il quale, giova ricordarlo, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito i necessari chiarimenti il successivo 14 luglio, con la circolare n. 27/E (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2022).

In attesa che l'Amministrazione finanziaria offra la sua interpretazione sull'applicazione dell'art. 1, c. 1, del d.l. n. 5/2023 - si è portati a ritenere potrà essere divulgata solo dopo la sua conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 15 marzo p.v. -, si rammenta che in base a quella fornita per il bonus carburante valido nel 2022, lo stesso

- 1) si aggiungeva all'agevolazione stabilita nell'art. 51, c. 3, del TUIR, consistente nella non concorrenza alla formazione del reddito del dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal suo datore di lavoro se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23 (aumentato a euro 3.000 nel periodo di imposta 2022) ^[2]^[4];

^[1] **Art. 1, c. 1, del d.l. n. 5/2023**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. *Omissis*

^[2] **Art. 51, c. 3, terzo periodo del TUIR**

Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

^[3] **Art. 2, c. 1, del d.l. n. 21/2022**

Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

^[4] Per l'anno 2022:

- 2) poteva essere concesso anche a un solo lavoratore subordinato (“*ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali*”).

-
- l'art. 12, c. 1, del d.l. 9/8/2022 n. 115 aveva innalzato da 258,23 euro (tetto ordinario previsto dall'art. 51, c. 3, del TUIR) a 600,00 euro il limite del valore dei *fringe benefit* non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 41, 36 e 32 del 2022);
 - l'art. 3, c. 10, del d.l. 18/11/2022 n. 176 - convertito dalla legge 13/1/2023 n. 6 - ha modificato il citato art. 12, c. 1, del d.l. n. 115/2022, e, in particolare, incrementato a 3.000,00 euro il predetto limite (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2022).

**AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2022-2023: COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI IN
CASO DI PAGAMENTO DEL PREMIO A RATE**

Con l'accluso documento del 12 gennaio u.s. l'INAIL ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2022/2023, per quei datori di lavoro che hanno deciso di non versare il premio in un'unica soluzione (la cui scadenza, identica a quella della prima rata, è fissata al 16 febbraio p.v. - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2023).



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio gestione
rapporti assicurativi

Processo: aziende
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate
Tipologia: note di istruzioni normative/operative
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2023
Sottofascicolo: autoliquidazione
Sottofascicolo: servizi telematici
Internet: si
Minisito: si
Altri Uffici: si
Autore: mm

Alle Strutture territoriali

Oggetto: pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2022-2023. Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2022, pari allo 1,71%¹, da utilizzare ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del DPR 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.

Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2022/2023, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2023	16 febbraio 2023	0
2°	16 maggio 2023	16 maggio 2023	0,00416959
3°	16 agosto 2023	21 agosto 2023 ²	0,00847973
4°	16 novembre 2023	16 novembre 2023	0,01278986

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

¹ www.dt.tesoro.it/it/debito_pubblico/dati_statistici/principali_tassi_di_interesse/.

² Articolo 3-quater del decreto legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012 e Articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 241/1997.

Firmatario: AGATINO CARIOLA

**LAVORATORI CESSATI DAL SERVIZIO NEL 2022 E TITOLARI DI PENSIONE
TRASMISSIONE ALL'INPS (TENUTO A SVOLGERE LE ATTIVITÀ DI SOSTITUTO D'IMPOSTA),
ENTRO IL 21 FEBBRAIO 2023, DEI DATI RELATIVI AI COMPENSI CORRISPOSTI A TITOLO DI
“FRINGE BENEFIT” E “STOCK OPTION”**

“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51, c. 1, D.P.R. n. 917/1986 - TUIR).

Tale disposizione stabilisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” in base al quale è assoggettato a tassazione di tutto ciò che il dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore. L'ampia locuzione normativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i *fringe benefit* e le *stock option* ^[1], che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione retributiva.

Al riguardo si rammenta che, **per l'anno 2022:**

- l'art. 12, c. 1, del d.l. 9/8/2022 n. 115 aveva innalzato da 258,23 euro (tetto ordinario previsto dall'art. 51, c. 3 del TUIR) a 600,00 euro il limite del valore dei *fringe benefit* non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 41, 36 e 32 del 2022);
- l'art. 3, c. 10, del d.l. 18/11/2022 n. 176 ha modificato il citato art. 12, c. 1, del d.l. n. 115/2022, e, in particolare, **incrementato a 3.000,00 euro il predetto limite** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2022).

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 16/1/2023 n. 263 - oltre a ricordare che “*si considerano percepiti nel periodo di imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato)*” - ha fornito le seguenti indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare, da parte dei datori di lavoro, per trasmettere all'Istituto i dati relativi ai compensi erogati a titolo di *fringe benefit* e di *stock option* ^[1] al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2022 (**titolari di pensione**), e in relazione ai quali l'Ente di previdenza è tenuto a svolgere le attività di sostituto d'imposta.

^[1] Per “*fringe benefit*” si intende un elemento aggiuntivo della retribuzione, corrisposto al lavoratore sotto forma di beni o servizi (cosiddetta “retribuzione in natura”; a titolo esemplificativo: “*welfare*” previsto dai contratti collettivi di lavoro - nazionali, territoriali, aziendali -, incluso pertanto quello di cui all'art. 46 del CCNL Confimi Impresa Meccanica 7 giugno 2021, pari a € 200,00 a partire dal 2022; auto aziendale assegnata anche per motivi personali; concessione di prestiti e di fabbricati in locazione, uso o comodato).

Il datore di lavoro può riservare ai lavoratori (singolarmente o a una o più determinate categorie) il diritto di opzione per l'acquisto di azioni, definendo un prezzo - che rimane fisso - e un termine entro cui esercitare l'opzione (cosiddetta “*stock option*”).

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il sostituto d'imposta è tenuto a effettuare il conguaglio fiscale di fine anno (art. 23, c. 3, D.P.R. n. 600/1973).

L'INPS, inoltre (come ogni sostituto d'imposta), è tenuto a trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti; per consentirgli di effettuare tempestivamente tali adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviargli telematicamente, **entro e non oltre il 21 febbraio 2023**, i dati relativi ai compensi per *fringe benefit* e *stock option* erogati nel corso del periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l'anno 2022.

I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Saranno tuttavia oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per l'invio dei dati dovrà essere utilizzata l'applicazione "Comunicazione Benefit Aziendali", disponibile su www.inps.it al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Prestazioni" > "Accesso ai servizi per aziende e consulenti". Nel menu di sinistra della pagina web del servizio è presente un collegamento ipertestuale ("Comunicazione Benefit Aziendali"), che, se selezionato, presenta un pannello che consente di scegliere fra le seguenti opzioni:

- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un *file* predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite *download* di *software* per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei *file* che i datori di lavoro intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.

**NOVITÀ IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI SOSTEGNO
AL REDDITO E ALLE FAMIGLIE
SINTESI INPS**

Con la circolare 16/1/2023 n. 4, l'INPS ha fornito il seguente quadro riepilogativo delle principali disposizioni dettate dalla legge (di Bilancio 2023) n. 197/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 2 del 2023), destinate a produrre effetti nell'anno in corso, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (paragrafi 1, 2 e 3) e di sostegno al reddito e alle famiglie (paragrafo 4).

1. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla legge n. 197/2022

Gli interventi previsti dalla legge di Bilancio 2023 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sono contenuti nei commi da 324 a 329 e 510 dell'art. 1; sotto si riepilogano le misure ivi previste.

1.1 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

Il c. 324 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 incrementa di 250 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18, c. 1, lettera a), del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

Il successivo comma 325 destina risorse per un importo pari a 70 milioni di euro, a valere sul citato Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Dette risorse - finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazione di cui all'art. 44, c. 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015 - saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze.

Sulla materia saranno fornite ulteriori indicazioni successivamente all'emanazione del menzionato decreto interministeriale.

1.2 Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center

Il c. 327 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 proroga, per l'anno 2023, le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'art. 44, c. 7, del d.lgs. n. 148/2015, nel limite di spesa di 10 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si ricorda che tali interventi prevedono la concessione, in deroga alla vigente normativa, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale; la misura è subordinata all'emanazione di specifici decreti da parte del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all'azienda beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di pagamento prevista.

Sul punto si richiamano le istruzioni rese note, da ultimo, con il messaggio n. 1495 del 4 aprile 2022.

1.3 Proroga dell'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per i dipendenti del gruppo ILVA

Il c. 328 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 proroga per l'anno 2023, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l'integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche di cui all'art. 1-bis del d.l. n. 243/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2017.

All'onere derivante dal finanziamento del predetto intervento, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

1.4 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

Con il successivo c. 329 del citato art. 1 viene disposta la proroga, per l'anno 2023, della possibilità di accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale da parte delle aziende che abbiano cessato o stiano cessando l'attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale, di cui all'art. 44, c. 1, del d.l. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018.

La misura di sostegno - per la cui prosecuzione sono stanziati 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - potrà essere concessa, in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali di cui agli artt. 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi.

Relativamente ai presupposti e alle condizioni per accedere al trattamento in questione, si richiamano i contenuti della circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 ottobre 2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 21/2018, NdR).

Ai fini del rispetto dei limiti di spesa prestabiliti, la legge demanda le attività di monitoraggio all'Istituto, che continuerà altresì a farsi carico dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori.

In merito alle istruzioni procedurali, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 4265 del 15 novembre 2018.

1.5 Proroga dell'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona

Il c. 510 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023, attraverso uno specifico finanziamento, proroga, fino al 31 dicembre 2023, l'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale di

cui all'art. 16, comma 3-sexies, del d.l. n. 121/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156/2021, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.A. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

Sul punto si richiamano le indicazioni illustrate con il messaggio n. 4166 del 17 novembre 2022.

2. Altre disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

2.1 Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Il c. 284 dell'art. 1 della legge (di Bilancio 2021) n. 178/2020 ha prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, introdotto - nel periodo 2018-2020 - dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 72/2018.

Il predetto intervento, di entità pari al trattamento di integrazione salariale, è prorogato alle medesime condizioni stabilite dall'art. 1 da ultimo citato per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuna annualità, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il trattamento, concesso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, viene erogato dall'Istituto che, anche al fine di garantire il rispetto dei limiti finanziari stabiliti dalla norma, vi provvede esclusivamente con il sistema del pagamento diretto.

Le istruzioni procedurali sono state illustrate con il messaggio n. 2679 del 12 luglio 2019.

2.2 Proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi

L'art. 1, c. 129, della legge n. 234/2021 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022) ha disposto la proroga, per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle disposizioni di cui all'art. 22-bis del d.lgs. n. 148/2015, nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.

Si rammenta che il citato art. 22-bis prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevati problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli artt. 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015.

L'ulteriore periodo di CIGS può avere le seguenti durate:

Causale	Durata
Crisi aziendale	6 mesi

Riorganizzazione aziendale	12 mesi
Contratto di solidarietà	12 mesi

L'art. 1, c. 129, della legge n. 234/2021 non è intervenuto sulla disciplina di riferimento. Ne deriva che, per accedere alla proroga del trattamento di CIGS, permangono i presupposti e le condizioni stabilite dall'art. 22-bis del d.lgs. n. 148/2015.

Riguardo alle istruzioni procedurali, si richiamano i contenuti del messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.

2.3 Intervento straordinario di integrazione salariale a seguito di accordi di transizione occupazionale

Nel corso dell'anno 2023 troverà applicazione, in quanto disposizione di carattere strutturale, la previsione di cui all'art. 22-ter del d.lgs. n. 148/2015 che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, prevede la possibilità di ricorrere a un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria.

Il trattamento, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli artt. 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, in relazione alle causali di riorganizzazione e crisi aziendale.

La disposizione si rivolge ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Sulla materia si richiamano le indicazioni e i chiarimenti contenuti nella circolare n. 6 del 18 marzo 2022 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022, N.d.R.), nella circolare dell'Istituto n. 18 del 1° febbraio 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022, N.d.R.), paragrafo 3.4.1, nonché le istruzioni operative illustrate nel messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022.

2.4 Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica

Nel corso del 2023 continuerà a trovare applicazione anche la disposizione di cui all'art. 44, c. 11-ter, del d.lgs. n. 148/2015.

La norma prevede la possibilità di ricorrere al trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Possono accedere alla misura in commento i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che - avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile, come stabiliti dall'art. 4 e dall'art.

22 del d.lgs. n. 148/2015 - non possono accedere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Si ricorda che il periodo di CIGS in parola può avere una durata massima di 52 settimane fruibili nel periodo dall'1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

In ordine al trattamento di cui trattasi, riconosciuto nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l'anno 2023, si richiamano le indicazioni fornite al paragrafo 3.4.2 della circolare n. 18/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022, N.d.R.), nonché nel messaggio n. 1459 del 31 marzo 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 13/2022, N.d.R.).

2.5 Disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e di assegno di integrazione salariale di cui all'articolo 44, commi 11-quinquies e 11-sexies, del d.lgs. n. 148/2015

Si evidenzia che le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e di assegno di integrazione salariale di cui, rispettivamente, ai commi 11-quinquies ^[1] e 11-sexies ^[2] dell'art. 44 del d.lgs. n. 148/2015, come illustrati nella circolare n. 97 del 10 agosto 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2022, N.d.R.), in quanto riferiti a periodi fruibili entro il 31 dicembre 2022, non trovano più applicazione con riferimento a periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2023.

3. Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dal decreto-legge n. 198/2022

L'art. 9 del d.l. n. 198/2022 reca disposizioni in materia di proroga dei termini in materia di competenza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Tra le misure che attengono agli ammortizzatori sociali, si segnalano quelle declinate rispettivamente dai commi 3 e 5, che di seguito si illustrano.

3.1 Proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015

Come illustrato nella circolare n. 18/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022, N.d.R.), in sede di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2022 ha assegnato ai Fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati dagli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 ^[3] e già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove

^[1] La previsione di cui al comma 11-quinquies si rivolgeva ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cigo, i quali, avendo raggiunto il limite massimo di durata del trattamento ordinario di integrazione salariale ex art. 12 del d.lgs. n. 148/2015 (52 settimane nel biennio mobile) ovvero quello complessivo dei trattamenti di cassa integrazione nel quinquennio mobile ex art. 4 del medesimo decreto legislativo (24/36 mesi ovvero 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nonché per quelle di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo), potevano ricorrervi per un massimo di ulteriori 26 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022 (N.d.R.).

^[2] La disposizione di cui al comma 11-sexies consentiva ai datori di lavoro con forza occupazionale fino a 15 dipendenti, rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) o dei Fondi di solidarietà bilaterali operanti nei settori individuati da determinati codici ATECO (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 32/2022, pp. 30 e 31), di ricorrervi per un massimo di ulteriori 8 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2022, anche qualora avessero raggiunto i limiti di durata dei rispettivi trattamenti (N.d.R.).

disposizioni, con termine al 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro dei relativi settori sarebbero dovuti confluire, a decorrere dall'1 gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS).

Il c. 3 dell'art. 9 del decreto Milleproroghe (d.l. 29/12/2022 n. 198, N.d.R.), modificando i relativi articoli del d.lgs. n. 148/2015, differisce, per tali Fondi, al 30 giugno 2023 il termine precedentemente fissato al 31 dicembre 2022. Di conseguenza, in caso di mancato adeguamento alla disciplina prevista dai citati articoli del d.lgs. n. 148/2015, come modificati dalla legge di Bilancio 2022, i datori di lavoro dei relativi settori confluiranno nel Fondo di integrazione salariale, a decorrere dall'1 luglio 2023.

Dal punto di vista operativo, in ragione della richiamata proroga, i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2022 (cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 18/2022).

Nelle more dell'adeguamento dei decreti istitutivi dei citati Fondi di solidarietà, quindi, i dipendenti dei datori di lavoro, che operano nei settori coperti dai medesimi Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli decreti istitutivi, continueranno a essere tutelati dal Fondo di integrazione salariale, al quale dovrà continuare ad affluire la relativa contribuzione di finanziamento.

Gli aspetti contributivi relativi alle novità del 2023 saranno illustrati con specifico successivo messaggio.

Dalla data di adeguamento dei singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento o da quella in cui si realizza il raggiungimento dei requisiti minimi dimensionali dagli stessi previsti, i menzionati datori di lavoro rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo di settore e non sono più soggetti alla disciplina del FIS e ai relativi obblighi contributivi, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.

Si ribadisce, infine, che gli effetti degli accordi di adeguamento dei Fondi di solidarietà alla disciplina di cui al d.lgs. n. 148/2015, come novellata dalla legge n. 234/2021, e successive modificazioni, decorreranno dal termine dell'iter amministrativo di adeguamento, coincidente con la formale adozione del decreto interministeriale di adeguamento e la successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3.2 Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Rimessione in termini delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale trasmesse tra l'1 gennaio 2022 e il 30 settembre 2022

[3] Ossia (N.d.R.):

- i "Fondi di solidarietà bilaterali" previsti da accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (art. 26);
- i "Fondi di solidarietà bilaterale alternativi", riguardanti i settori dell'artigianato e della somministrazione (art. 27);
- il "Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà" (art. 40).

Il c. 5 dell'art. 9 del decreto Milleproroghe reca una norma di salvaguardia per le domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale, a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, trasmesse tra l'1 gennaio 2022 e il 30 settembre 2022.

In conseguenza della previsione di cui trattasi, le citate domande sono ritenute validamente trasmesse anche se inviate oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 7, c. 8, del D.l. n. 95269/2016 (60 giorni successivi all'adozione del decreto ministeriale di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Le suddette istanze, laddove trasmesse entro l'arco temporale stabilito dal menzionato comma 5 dell'art. 9 (1 gennaio 2022 - 30 settembre 2022) saranno, quindi, considerate nei termini e istruite secondo le indicazioni fornite con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.

La seconda parte del medesimo comma 5 prevede altresì che, in deroga a quanto disposto dall'art. 5, c. 8, del D.l. n. 95269/2016, le prestazioni integrative di cui trattasi possono essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il congruaggio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

In relazione a tale ultimo aspetto, si fa riserva di fornire le istruzioni operative con successivo specifico messaggio.

4. Congedo parentale

Nell'ambito delle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l'art. 1, c. 359, della legge di Bilancio 2023 ha introdotto un'**importante novità in materia di congedo parentale** (*la cd astensione facoltativa, N.d.R.*).

Il citato comma, infatti, integrando il primo periodo del comma 1 dell'art. 34 del d.lgs. n. 151/2001, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", dispone, per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino, l'elevazione dell'indennità dal 30% all'80% della retribuzione.

In particolare, la nuova misura - che può essere fruita in alternativa tra i genitori - trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022 e sarà illustrata, nel dettaglio, con specifica successiva circolare.

**PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE
CHIARIMENTI INPS SULLE NOVITA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023**

L'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 ^[1] - introdotto, in sede di conversione, dalla legge n. 96/2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2017) - ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (cfr. le circolari INPS n. 107/2017 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2017 - e n. 103/2018 - riguardante i settori dell'agricoltura, del turismo e degli enti locali, nonché le modalità di pagamento delle prestazioni, e disponibile a [questo collegamento](#)). Tale norma:

- attribuisce all'Istituto di previdenza la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un'apposita piattaforma informatica;
- permette ai datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo: il *Libretto Famiglia* e il *Contratto di prestazione occasionale*.

Possono utilizzare il **Libretto Famiglia** soltanto le **persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa**, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

- a) piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- c) insegnamento privato supplementare.

Successivamente, l'art. 1, c. 368, della legge n. 205/2017, ha introdotto la possibilità dell'utilizzo del Libretto Famiglia per il pagamento, da parte delle società sportive di cui alla legge n. 91/1981, delle prestazioni occasionali rese dagli *steward* per le attività di cui al decreto del ministro dell'Interno 8/8/2007, poi sostituito dal decreto del ministro dell'Interno 13/8/2019.

Possono invece fare ricorso al **Contratto di prestazione occasionale**, nel rispetto dei vincoli indicati nell'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, professionisti, lavoratori autonomi, **imprenditori**, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Il comma 1 dell'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 definisce le prestazioni di lavoro occasionali con riferimento a un **limite di compenso annuo** con il quale possono essere remunerate le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale. Tale limite di compenso, riferito all'anno civile, è relativo a:

- a) ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- b) ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- c) prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Con l'art. 1, commi 342 e 343, della legge 29/12/2022 n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", in vigore dall'1 gennaio 2023 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 2 del 2023), sono state introdotte alcune significative modificazioni alla disciplina di cui all'art. 54-bis; specificamente:

- **per tutti gli utilizzatori** del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è **stato esteso l'importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo**

utilizzatore alla totalità dei prestatori (lettera b) sopra indicata), che, **da gennaio 2023, è pari a 10.000 euro** (non più, quindi, a 5.000 euro come fino al 31 dicembre scorso);

- in via generale, è stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso **a coloro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori a tempo indeterminato** (elevando, così, il precedente limite di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato);
- è stato parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, le quali potranno, pertanto, acquisire prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie di cui all'art. 54-bis, c. 8, del d.l. n. 50/2017 ^[2], diversamente da quanto previsto in precedenza;
- il legislatore ha precisato che i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1;
- risulta, infine, previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 19/01/2023 n. 6, ha illustrato come segue le novità normative apportate dall'art. 1, commi 342 e 343, della legge n. 197/2022, a eccezione delle disposizioni relative al settore agricolo che saranno oggetto di successiva circolare. Per ogni altro profilo di disciplina delle prestazioni occasionali in oggetto si rinvia a quanto indicato nelle richiamate circolari dell'Istituto n. 107/2017 e n. 103/2018.

«2. Limiti economici per l'accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale

L'articolo 1, comma 342, lettera a), della legge n. 197/2022, ha stabilito che il limite economico di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 50/2017 - limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori - è pari a 10.000 euro.

Ne deriva, pertanto, che ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile.

Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (articolo 54-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 50/2017) e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (articolo 54 bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 50/2017).

Pertanto, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all'anno civile, sono pari a:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

La novella normativa, introducendo il comma 1-bis all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, prevede che i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, *night-club* e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.

Si rammenta che per le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro (lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 54-bis citato). Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023 (cfr. la circolare n. 95/2018).

Per completezza di informazioni, si ricorda che ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori - di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54-bis in esame - la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

- 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- 3) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- 4) percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (cfr. l'articolo 54-bis, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017).

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 54-bis in commento, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla menzionata lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

3. Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale

Per effetto delle modifiche apportate alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017 dal citato articolo 1, comma 342, lettera d), punto 1), della legge n. 197/2022, è stato elevato a dieci lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l'accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Ne consegue che, dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il medesimo limite dimensionale di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.

Lo stesso non opera esclusivamente per le pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e per le società sportive per le prestazioni rese dagli *steward* per le attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019.

Le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 ^[3] e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017 ^[4].

4. Modifiche al regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo

Per effetto della parziale abrogazione di quanto in precedenza disposto dal comma 14, lettera a), dell'articolo 54-bis citato, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale per la remunerazione delle attività lavorative rese anche da lavoratori non appartenenti alle categorie di soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 54-bis richiamati al precedente paragrafo 2.

Ne discende che le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, possono stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche se non appartenenti alle suddette categorie.

Si ricorda che nella circolare n. 103/2018, paragrafo 3 ^[5], sono indicate le modalità di individuazione delle imprese appartenenti alla categoria delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

Come sopra descritto al paragrafo 3 della presente circolare, per effetto delle modifiche apportate con l'articolo 1, comma 342, della legge n. 197/2022, è vietato l'accesso alle prestazioni occasionali da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive del settore turismo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Rimane fermo l'obbligo, per tale categoria di aziende, di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali - almeno un'ora prima l'inizio della prestazione stessa - mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell'Istituto, che prevede l'indicazione, da parte dell'utilizzatore, dell'arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. Le modalità di comunicazione e le altre indicazioni operative sono presenti al citato paragrafo 3 della circolare n. 103/2018.

In ogni caso è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

5. Divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l'agricoltura

L'articolo 1, comma 342, della legge n. 197/2022, ha parzialmente abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2023, quanto disposto dal comma 14, lettera b), dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017. È stata altresì prevista, dal comma 343 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, l'abrogazione delle disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore dell'agricoltura.

Ne consegue che, dal 1° gennaio 2023, è vietato l'utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell'agricoltura.

Risultano, infatti, apportate all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, le seguenti modificazioni:

- a) al comma 16, le parole: *«tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»* sono soppresse;
- b) al comma 17, primo periodo, lettera d), le parole: *«di imprenditore agricolo»* e, alla lettera e), le parole: *«fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»* sono soppresse;
- c) al comma 20, le parole: *«nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16»* e le parole: *«salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8»* sono soppresse.

Atteso il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell'agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

Per il biennio 2023-2024, sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le disposizioni dei commi da 344 a 354 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, mediante l'inoltro al competente Centro per l'impiego, prima dell'inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

In riferimento alle novità introdotte dai citati commi da 344 a 354 e segnatamente alle modalità di dichiarazione e di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale agricola all'Istituto, saranno successivamente fornite indicazioni in un'apposita circolare illustrativa.»

[1] Art. 54-bis, d.l. n. 50/2017**Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale**

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.

b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione:

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni

integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di:

a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b) da parte delle imprese del settore agricolo;

c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), versa, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS.

16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.

19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

[2] Ossia:

- a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- c) persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 150/2015;
- d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

[3] **Circolare INPS n. 107/2017, paragrafo 6.2**

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli generali già descritti al paragrafo 2.

In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Al riguardo, allo scopo di semplificare gli adempimenti da parte degli utilizzatori e di favorire lo svolgimento delle attività di controllo preventivo automatizzato da parte dell'Istituto, il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).

Ai fini del predetto calcolo del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, si applicano le regole dettate per la valorizzazione dell'elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, nel cui novero rientrano anche gli apprendisti a tempo indeterminato.

In particolare, ai fini del computo di cui si tratta, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'articolo 9 del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 18 del citato d.lgs n. 81/2015.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

Nella prima fase di avvio dell'operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, il requisito dimensionale stabilito dalla legge (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) sarà autocertificato dall'utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

È, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

- a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere (CCS = 1.13.01, 1.13.02, 1.13.03, 1.13.04, 1.13.05, 4.13.01, 4.13.02, 4.13.03, 4.13.04, 4.13.05, 1.02.xx, 1.11.xx, 4.02.xx, 4.11.xx);
- b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- c) in agricoltura, salvo quanto previsto al paragrafo 6.5.

[4] Messaggio INPS n. 2887/2017, paragrafo 3**Criteri computo dei lavoratori occupati.**

Come noto, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori a tempo indeterminato. Detta limitazione non opera esclusivamente per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165/2001.

Allo scopo di favorire l'omogenea applicazione della citata disciplina, fermi i criteri applicativi fissati al par. 6.2 della circolare n. 107/2017, si fa presente quanto segue:

- a. i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato (cfr. art. 47, comma 3, del d.lgs. 81/2015);
- b. ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in caso contrario;
- c. ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa (cfr. par. 6.2, circ. n. 107/2017) va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati dall'art. 54-bis, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.

[5] Circolare INPS n. 103/2018, paragrafo 3**3. Regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo**

Il decreto-legge n. 87/2018, convertito dalla legge n. 96/2018, ha introdotto uno specifico regime per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato. Nel regime suddetto rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:

- alberghi (55.10.00);
- villaggi turistici (55.20.10);
- ostelli della gioventù (55.20.20);
- rifugi di montagna (55.20.30);
- colonie marine e montane (55.20.40);
- affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
- aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Omissis

**AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
PRECISAZIONI INPS SUI PROFILI DI NATURA CONTRIBUTIVA**

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 2 e 5 del 2022), i Fondi di solidarietà bilaterali ^[1], bilaterali alternativi (settori dell'artigianato e della somministrazione) e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui, rispettivamente, agli artt. 26, 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015, già costituiti alla data dell'1 gennaio 2022, avrebbero dovuto adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022, alle disposizioni che hanno introdotto l'estensione dell'obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 9, c. 3, del d.l. 29/12/2022 n. 198 (cd "decreto Milleproroghe", vigente dal 30 dicembre 2022, giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 303) alle previsioni di cui ai citati artt. 26, 27 e 40, il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà in argomento è stato prorogato al 30 giugno 2023.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 19/1/2023 n. 316, ha:

- comunicato che in caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine da parte dei Fondi di solidarietà in cui è prevista una soglia dimensionale di accesso diversa da quella prescritta dalla legge ("almeno un dipendente"), i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dall'1 luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro;
- rammentato che fino al menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro occupanti un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, rientrano nell'ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafi 5 e 6 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2022);
- precisato quanto segue:
a decorrere dall'1 gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti. La riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevista dall'art. 1, c. 219, della legge n. 234/2021, era infatti limitata all'anno 2022 (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafo 6.2 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2022). Sul piano operativo, pertanto, **dal periodo di competenza gennaio 2023, sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione "oG", "oW" e "9E" ^[2] ed è attribuito il codice di autorizzazione "9N", che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di "Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS"** (cfr. il messaggio n. 2637/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2022).

Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle

Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l'attribuzione del codice di autorizzazione "9N".

Per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafi 4 e 11.1 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2022) sono tenuti, dall'1 gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore). La riduzione della predetta aliquota, disposta dall'art. 1, c. 220, della legge n. 234/2021, ha infatti cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

A decorrere dal periodo di competenza gennaio 2023 la procedura di calcolo dell'Istituto è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo secondo quanto sopra esposto.

Per quanto attiene all'esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens, si confermano le modalità attualmente in uso.

^[1] Ossia quelli costituiti da accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, finalizzati ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività ai lavoratori dei settori non rientranti nel campo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale.

^[2] L'utilizzo dei codici di autorizzazione "oG", "oW" e "9E", si era reso necessario in quanto, limitatamente all'anno 2022, le aliquote contributive erano differenziate, in base alla fattispecie di riferimento.

TFR INDICE DI RIVALUTAZIONE DI DICEMBRE 2022

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **dicembre 2022** pari a **118,2** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 dicembre 2022** al **14 gennaio 2023** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **9,974576 %**.